

Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2018, n. 4-6923

DGR n. 12-6815 del 04-05-2018 - "Approvazione dei criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20". Disposizioni integrative.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- con D.G.R. 12-6815 del 04-05-2018 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri generali per la redazione della programmazione triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2018-19-20, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013 - Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT n. 47 del 03-01-2018 per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e di poli dell’infanzia.” sono stati definiti i criteri generali per la redazione della programmazione in argomento e dei piani annuali 2018-19-20;
- i criteri prevedono che siano ammissibili alla programmazione triennale solo gli interventi su edifici il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017 ossia entro la data di pubblicazione sul BUR dell’atto di approvazione dell’Avviso per la presentazione delle domande;
- l’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica, da parte degli enti locali, costituisce un adempimento che rientra in un quadro di legislazione nazionale e regionale finalizzato ad avere puntuali e costanti informazioni sulle caratteristiche strutturali, tecnologiche, di sicurezza e di conservazione di tutti gli edifici scolastici, con l’obiettivo per chi ha funzioni programmatiche di poter utilizzare le risorse disponibili in maniera efficace ed efficiente sulla base di dati coerenti, completi e aggiornati;
- l’aggiornamento dei questionari dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica quale prerequisito per la partecipazione a bandi ed avvisi per contributi e benefici in materia è stato oggetto di Deliberazione della Giunta Regionale n. 97 -5526 del 3 Agosto 2017, che proprio in vista della nuova programmazione, indicava nel 30 Ottobre di ogni anno la scadenza per l’aggiornamento, pena l’inammissibilità dell’istanza;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 108 del 22 Dicembre 2017, sono state prorogate le scadenze precedentemente fissate al fine di pervenire ad una quota più significativa di edifici scolastici aggiornati ed è stato definito che possono essere ammessi ai bandi regionali anche edifici scolastici censiti all’interno della procedura EDISCO (Anagrafe dell’Edilizia Scolastica) il cui questionario sia stato aggiornato entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse;
- la medesima indicazione è stata recepita con la successiva deliberazione 12-6815 del 04-05-2018 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e i criteri per l’attuazione della programmazione triennale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica.
- nonostante le predette deliberazioni siano state oggetto di ripetute informative da parte degli uffici competenti, alla data del 10-05-2018 gli edifici con i questionari edificio aggiornati sono solo 2029 su 3178 (ne mancano ancora 1149) e ben 391 comuni non hanno nemmeno un edificio aggiornato e quindi abilitato ad accedere alla programmazione triennale
- restando le indicazioni provenienti da propri associati, l’ANCI con nota prot. n. 200 in data 28-05-2018. ha fatto presente che un rilevante numero di Comuni rischierebbe di non poter essere ammesso alla programmazione triennale 2018-20, in relazione alle disposizioni della predetta normativa regionale.

- medesima preoccupazione è stata espressa con interrogazione a risposta immediata n. 576 del 21-5-2018 presso il consiglio regionale;

valutate, alla luce delle considerazioni di cui sopra, le ragioni di pubblico interesse che inducono a consentire il recepimento del maggior numero di indicazioni di fabbisogno in materia, provenienti dal territorio per il prossimo triennio di programmazione, senza peraltro penalizzare in sede di formulazione del programma triennale quanti avessero correttamente operato nell'ambito dei disposti deliberati;

considerata la ristrettezza dei tempi entro i quali le istanze devono essere formulate dagli enti locali concorrenti, recepite ed istruite dagli uffici regionali competenti, per modo che sia possibile agli uffici stessi pervenire alla formazione della graduatoria entro i termini fissati dal Decreto Interministeriale che ha avviato la programmazione nazionale (ossia entro il 2.8.2017);

dato atto che sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande la cui scadenza è prevista per lunedì 11-06-2018;

ritenuto che:

- non sussistano le condizioni per poter concedere differimento di termini né per la presentazione delle istanze da parte degli enti locali né per la formazione ed approvazione della graduatoria, essendo questi ultimi fissati dal Decreto Interministeriale che ha avviato la programmazione;
- che le istanze relative ad edifici censiti in anagrafe dell'edilizia scolastica ma non aggiornati alla data di pubblicazione sul Bur della D.D. di approvazione dell'Avviso, possano accedere alla programmazione triennale ma che non possano essere inserite nel piano annuale di finanziamento 2018, al fine di non introdurre per l'annualità 2018 elementi di penalizzazione nei confronti degli Enti che avessero correttamente operato ai sensi delle predette deliberazioni regionali in materia di anagrafe dell'edilizia scolastica;

Ritenuto a questo scopo di modificare l'allegato A alla DGR 12-6815 del 04-05-2018 come segue:

- ART. 2.3 Predisposizione dei piani annuali comma 2.3.1.4
Aggiungere al termine del capoverso:
“per l'annualità 2018 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. dell'Avviso (10-05-2018) e per le annualità successive secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017”.
- ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Eliminare al termine del capoverso:
“il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017”.
- ART. 4 - EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI comma 4.1 1° punto dell'elenco puntato
Sostituire:
“il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017”.
Con
entro la data di pubblicazione sul B.U.R. dell'Avviso (10-05-2018).
- ART. 8 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
comma 8.1.3
Dopo
“I punteggi di priorità sono assegnabili solo in presenza di verifica sismica”
Aggiungere:

“e nel caso di interventi relativi a questionari edificio aggiornati per l’annualità di riferimento.”

dopo

“Gli interventi privi di verifica sismica”

Aggiungere:

“o relativi a questionari edificio aggiornati per l’annualità di riferimento”

comma 8.3 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO

sostituire

“Gli interventi privi di verifica sismica saranno ammissibili ma verranno posti in coda agli altri interventi e non saranno finanziabili fino alla presentazione della verifica sismica.”

Con

“Gli interventi privi di verifica sismica o relativi ad un edificio con questionario dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica non aggiornato saranno ammissibili ma verranno posti in coda agli altri interventi e non saranno finanziabili fino alla presentazione della verifica sismica e dell’aggiornamento del questionario.”

Dato inoltre atto che sarebbe necessario operare modifiche sull’applicativo informatico regionale, appositamente allestito per la raccolta delle istanze e della relativa documentazione tecnico-amministrativa, per consentire l’accesso al predetto applicativo agli enti locali attualmente non abilitati all’invio delle domande di partecipazione;

valutato pertanto di dare indicazione agli uffici regionali di disporre, con la massima urgenza, adeguate ed opportune modifiche al bando e all’Avviso in questione senza peraltro alterare gli indirizzi ed i criteri forniti con la citata deliberazione per la formulazione della graduatoria;

preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165 del 30.3.2001 e successive modifiche e integrazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;

vista la L. n. 23 del 11.1.1996 “Norme per l’edilizia scolastica”;

vista la L.R. n. 28 del 28.12.2007 e s.m. e i. “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;

vista la L.R. 23/2008 e s.m.e i. “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

visti gli artt. 23 e 26 del D.lgs n. 33/2013;

vista la L.R. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 “Individuazione dell’Ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084”;

tutto ciò premesso e considerato;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di ribadire, per le motivazioni illustrate in premessa, la validità delle indicazioni operative disposte dalla normativa regionale in materia di aggiornamento dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, così come configurata dalle predette deliberazioni;

di apportare le modifiche all'allegato A approvato con D.G.R. n. 12-6815 del 04-05-2018 come segue:

- ART. 2.3 Predisposizione dei piani annuali comma 2.3.1.4
Aggiungere al termine del capoverso:
“per l'annualità 2018 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. dell'Avviso (10-05-2018) e per le annualità successive secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017”.
- ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Eliminare al termine del capoverso:
“il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017”.
- ART. 4 - EDIFICI E SEDI SCOLASTICHE AMMISSIBILI comma 4.1 1° punto dell'elenco puntato
Sostituire:
“il cui questionario edificio sia stato aggiornato secondo le disposizioni della D.G.R. 97-5526 del 3/8/2017 così come modificata con D.G.R. 108-6300 del 22/12/2017”.
Con
entro la data di pubblicazione sul B.U.R. dell'Avviso (10-05-2018).
- ART. 8 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
comma 8.1.3
Dopo
“I punteggi di priorità sono assegnabili solo in presenza di verifica sismica”
Aggiungere:
“e nel caso di interventi relativi a questionari edificio aggiornati per l'annualità di riferimento.”
dopo
“Gli interventi privi di verifica sismica”
Aggiungere:
“o relativi a questionari edificio aggiornati per l'annualità di riferimento”

comma 8.3 CONTRIBUTI PER INTERVENTI ANTINCENDIO

sostituire

“Gli interventi privi di verifica sismica saranno ammissibili ma verranno posti in coda agli altri interventi e non saranno finanziabili fino alla presentazione della verifica sismica.”

Con

“Gli interventi privi di verifica sismica o relativi ad un edificio con questionario dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica non aggiornato saranno ammissibili ma verranno

posti in coda agli altri interventi e non saranno finanziabili fino alla presentazione della verifica sismica e dell'aggiornamento del questionario.”

di dare indicazione al settore Programmazione e monitoraggio Strutture scolastiche di disporre, con la massima urgenza, adeguate ed opportune modifiche al bando e all'Avviso in questione senza peraltro alterare gli indirizzi ed i criteri forniti con la citata deliberazione per la formulazione della graduatoria;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26.1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)